

## Settore Tecnico Arbitrale S.d.A.Calcio Pistoia Organigramma di Settore

### RESPONSABILE SETTORE TECNICO ARBITRALE

**ROMOLI MARCO**  
**Cell. 329 6503989**

### DESIGNATORE ARBITRALE

**NERI NICCOLO'**  
**Cell. 349 1713143**

### RESPONSABILE E DESIGNATORE OSSERVATORI

**FRANCHI SAURO**

### GRUPPO OSSERVATORI

**BALDACCI GABRIELE**  
**CECCHI ALADINO**  
**FRANCHI SAURO**  
**MOROSI ALESSIO**  
**SPINELLI VINCENZO**

## Comunicazione Struttura Attività Calcio

Si comunica a tutte le Società che parteciperanno al Campionato della Stagione 2021/2022, che l'iscrizione **aprirà il 30 Agosto 2021 e terminerà il 15 Settembre 2021.**

Si ricorda che la Segreteria avrà i seguenti orari:  
Sede Pieve a Nievole – lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30

Sede Pistoia – dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

La quota di iscrizione sarà **€ 200,00**

La quota di affiliazione sarà **€ 85,00**

La quota di cauzione sarà **€ 300,00**

## **RIEPILOGANDO IN AMBITO SPORTIVO CHI DEVE PRESENTARE LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19**

Dalla lettura del Decreto, ma fatte salve le indicazioni che il Ministero vorrà fornire e fatti salvi i casi di esenzione, si ritiene che sussista l'obbligo di esibire la certificazione verde Covid-19 nei seguenti casi:

se partecipo ad un evento sportivo di qualsiasi natura (quindi sia di interesse nazionale che no), sia al chiuso che all'aperto (art. 4 comma 1 lett. c);

se svolgo attività sportiva al chiuso (art. 3 comma 1 lettera d);

se accedo all'interno dell'impianto sportivo (quindi al chiuso) per accompagnare qualcuno che deve partecipare alle attività sportive (es. genitore che accompagna il minore). Questo perché la disposizione prevede che è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività (...)", da cui si ritiene che l'obbligo non sia previsto solo per chi svolge l'attività ma anche per chi accede alla struttura al chiuso. Anche su questo aspetto si auspicano chiarimenti ministeriali.

### **CHI PUÒ NON PRESENTARE IL CERTIFICATO**

Sono esonerati:

i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale ossia i bambini di età inferiore ai 12 anni di età che possono quindi entrare ovunque senza pass, anche perché per loro non è disponibile ancora il vaccino e

i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

### **COME PRESENTO IL CERTIFICATO**

Dobbiamo aspettare l'approvazione di un Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che dovrà individuare le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni per cui per ora la verifica si effettua sulle certificazioni rilasciate in formato cartaceo. Non è previsto che ne sia depositata copia ma esclusivamente che sia mostrata ai fini del controllo.

### **NEL TRATTARE I DATI DELLA CERTIFICAZIONE VERDE SI PONE IL PROBLEMA "PRIVACY"**

Verificare la certificazione verde significa trattare dati sanitari atteso che il certificato di per sé attesta alternativamente l'avvenuta somministrazione di un

vaccino, l'avvenuta guarigione dal COVID – 19 o l'effettuazione di un test risultato negativo ma il trattamento di tali dati trova fondamento in un obbligo di legge per cui non è necessario acquisire il consenso dell'interessato (art. 6 del GDPR). (N.B. sul tema il Garante privacy in questi ultimi mesi è intervenuto in diverse occasioni contestando per esempio la circostanza che una singola Regione adottasse lo strumento di green pass, atteso che in quel caso il trattamento dei dati particolari non trovava fondamento in una legge dello Stato. Del pari erano state presentate delle obiezioni rispetto alle piattaforme informatiche attraverso le quali è possibile acquisire il documento ma sulla cui base sono stati poi adottati provvedimenti di aggiornamento).

## **CHI DEVE EFFETTUARE IL CONTROLLO**

Un altro aspetto richiesto dal Garante è che “i soggetti deputati ai controlli delle certificazioni siano chiaramente individuati e istruiti”.

È pertanto opportuno che i Comitati e le affiliate UISP che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi e/o attività sportiva a qualunque titolo, o comunque ne hanno la responsabilità, prevedano una attività di informazione/formazione specifica delle persone individuate all'interno dell'organizzazione per effettuare la verifica delle certificazioni verdi. Tale attività non può trascurare anche l'aspetto sanzionatorio nel caso di mancato espletamento dell'attività di controllo, sanzione di cui l'organizzazione potrebbe richiedere il rimborso al collaboratore che con la sua negligenza ne ha causato l'applicazione.

## **COSA SUCCEDA SE NON VIENE EFFETTUATO IL CONTROLLO DEL CERTIFICATO**

Può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell'esercente sia dell'utente e qualora la violazione sia ripetuta per tre volte, in tre giorni diversi, l'attività potrebbe essere chiusa da 1 a 10 giorni.

**Publicato a Pistoia il 06 Agosto 2021**

**U.I.S.P. S.D.A. Calcio Pistoia**

**Il Responsabile**

*Morosi Alessio*

**Il Segretario**

*Vettori Gabriele*

